



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

CORTE DI APPELLO FEDERALE

Procedimento R.G C.A.F. n. 9/2026

Il giorno 13 maggio 2026 alle ore 12:00 si è riunita in Camera di Consiglio, con modalità da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams, la Corte Federale d'Appello

composta da:

Avv. Bernardo De Stasio, PRESIDENTE

Avv. Pasquale Visone, Componente effettivo

Avv. Ersilia Trotta, Componente relatore

e ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento N. 9/2026 R.G. C.A.F. instaurato con ricorso ex art. 8, co. 3, lett. d delle Norme per lo Svolgimento dell'Assemblea Nazionale UITA – in sessione elettorale – avverso la decisione resa dal Tribunale Federale UITA R.G. T.F. n. 6/2026 con la quale è stato respinto il ricorso avverso la declaratoria della Commissione Verifica Poteri di esclusione di Luca Stefanini dalla candidatura alla carica di Consigliere UITA per il quadriennio olimpico 2025-2028, pubblicata sul sito ufficiale della Federazione in data 23.04.2026.

FATTO

-In seguito a rituale presentazione da parte del sig. Luca Stefanini della propria candidatura alla carica di Consigliere dell'Unione Italiana Tiro a Segno per il quadriennio olimpico 2026-2028 – Assemblea Elettiva del 23 e 24 maggio 2026, la Commissione Verifica Poteri ne dichiarava l'esclusione con atto prot. N. 3019 del 23.04.2026 pubblicato in pari data sul sito della Federazione, con la seguente motivazione: *“candidatura non conforme a quanto previsto dall'art. 6 del Codice di Comportamento UITA che, richiamato nel modulo della candidatura, prevede che il candidato non abbia avuto negli ultimi 3 anni rapporti retribuiti con la UITA in prima persona”*.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



Avverso la suddetta esclusione il sig. Luca Stefanini proponeva ricorso al Tribunale Federale UITA ex art. 8, co. 3, lett. a delle Norme per lo Svolgimento dell'Assemblea Nazionale UITA – in sessione elettorale, assumendo di non essere incorso in alcuna ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art. 6 del Codice di Comportamento UITA applicabile unicamente ai dipendenti UITA.

Nello specifico il sig. Luca Stefanini argomentava di non essere mai stato dipendente della UITA ma di essere stato assunto nel 1985 dal CONI nella qualifica di impiegato per poi passare alle dipendente di CONI Servizi S.p.A. ove nel 2017 era promosso alla qualifica di Quadro. Nel 2018, poi, Coni Servizi S.p.A. diventava “Sport e Salute S.p.A.” (ex L. 145/2018) ed i relativi organici passavano alle sue dipendenze. Alle dipendenze di Sport e Salute S.p.A. con la qualifica di Quadro Luca Stefanini veniva collocato in posizione di “comando” presso la Federazione UITA fino al pensionamento anticipato per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con Sport e Salute S.p.A. in data 30 settembre 2023.

Il sig. Luca Stefanini evidenziava, quindi, che l'art. 6 del Codice di Comportamento UITA non potesse essere a lui applicato in quanto – sia sotto il profilo giuridico che economico – era sempre stato dipendente di Sport e Salute S.p.A. e mai di UITA.

Contestava, altresì, la mancata pubblicazione sul sito della Federazione UITA del Codice di Comportamento che, quindi, non poteva ritenersi opponibile al ricorrente anche perché privo di specifica adesione da parte di Sport e Salute S.p.A.

-La Procura Federale, con intervento volontario, concludeva per il rigetto del ricorso proposto da Luca Stefanini asserendo che l'art. 2 del Codice di Comportamento UITA estenderebbe l'ambito di applicazione del medesimo Codice a tutti i dipendenti UITA ovvero *“sia nei confronti dei lavoratori distaccati da CONI Servizi S.p.A. che quelli direttamente assunti da UITA”*.

-Con decisione pronunciata in data 4 maggio 2026 (R.G.T.F. n. 6/2026) il Tribunale Federale UITA respingeva il ricorso proposto da Luca Stefanini ritenendo applicabile nei confronti del ricorrente la normativa di cui all'art. 6 delle Norme di Comportamento UITA. Motivava la decisione ritenendo assimilabile la posizione di lavoratore “comandato” rivestita dal Stefanini nell'ambito della UITA con le posizioni di lavoratore dipendente e lavoratore “distaccato” in uno a tutti i collaboratori e consulenti espressamente richiamati dall'art. 2 del Codice di Comportamento UITA.



Il Tribunale Federale UITA, pertanto, rigettava il ricorso ritenendo che Luca Stefanini, fermo restando il rapporto organico con l'amministrazione di provenienza, dovesse essere assoggettato al Codice di Comportamento avendo prestato attività lavorativa presso la UITA.

-Avverso la suddetta decisione, resa dal T.F. UITA in data 4 maggio 2026 e notificata a mezzo pec in pari data, il sig. Luca Stefanini proponeva, innanzi alla Corte Federale d'Appello UITA, ricorso ex art. 8, co. 3, lett. d delle Norme per lo Svolgimento dell'Assemblea Nazionale UITA – in sessione elettorale richiedendo l'annullamento della decisione impugnata con conseguente riammissione della propria candidatura alla carica di Consigliere UITA per il quadriennio olimpico 2026-2028.

Il sig. Stefanini, nel rilevare il vizio di motivazione della decisione impugnata riproponeva i motivi di impugnazione già sollevati davanti al T.F. UITA sottoponendo alla valutazione della CFA UITA la decisione adottata dal T.F. UITA nel procedimento n. 12/2026 che vedeva riammessa la candidatura di Sportelli Elena Anna, esclusa dalla Commissione Verifica Poteri perché non conforme all'art. 6 del Codice di Comportamento UITA.

Nel caso de quo il T.F. UITA, in accoglimento del ricorso proposto dalla dott.ssa Sportelli, dichiarava illegittima l'esclusione disposta dalla Commissione Verifica Poteri, riammettendone la candidatura nella carica di Presidente argomentando testualmente *“Che la conseguenza preclusiva della candidatura sia poi stata innovativamente prevista dal solo modulo per la presentazione della candidatura mediante la ricordata clausola, diviene previsione non rilevante ai fini dell'effettiva preclusione della candidatura stessa, giacché la predisposizione del modulo, e il modulo stesso, non corrispondono a un atto normativo e non ne hanno dunque la forza prescrittiva e concludente”*.

Il sig. Luca Stefanini chiedeva, pertanto, che in applicazione del medesimo principio adottato dal Tribunale Federale UITA nei confronti della candidatura di Sportelli Elena Anna, fosse annullata la decisione impugnata con conseguenziale riammissione della propria candidatura quale Consigliere.

-Provvedeva a depositare proprie controdeduzioni la Procura Federale UITA la quale, con memoria cumulativa, ribadiva la legittimità della decisione impugnata di cui chiedeva la conferma anche in questa sede. Contestava, altresì, l'introduzione di motivi nuovi di doglianza da parte del ricorrente Stefanini di cui richiedeva la declaratoria di inammissibilità.

-Il ricorrente Stefanini provvedeva a depositare una memoria di replica alle deduzioni della Procura Federale insistendo nell'accoglimento del ricorso proposto.



DIRITTO

Il ricorrente è stato escluso dalla competizione elettorale perché la sua candidatura è stata ritenuta “non conforme a quanto previsto dall’art. 6 del Codice di Comportamento UITA che, richiamato nel modulo della candidatura, prevede che il candidato non abbia avuto negli ultimi 3 anni rapporti retribuiti con la UITA in prima persona”.

Ebbene, a parere del Collegio, la Commissione Verifica Poteri ha attribuito all’art. 6 del Codice di comportamento UITA una portata che non ha. La disposizione riguarda gli obblighi informativi e di astensione del dipendente in caso di rapporti di collaborazione o conflitti di interesse ma non prevede una causa generale di ineleggibilità. Una norma di comportamento interno, destinata a regolare l’agire del dipendente nell’esercizio delle proprie mansioni, è stata utilizzata come norma elettorale espulsiva laddove le cause di esclusione devono essere chiare, tassative e di stretta interpretazione. Ciò vale a maggior ragione quando l’effetto è la compressione del diritto di partecipare alla competizione elettorale.

Il testo dell’art. 6 del Codice di comportamento UITA è chiaro: “il dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il dirigente dell’ufficio...”; la disposizione è inequivocabilmente destinata ai dipendenti che abbiamo detenuto con la UITA un rapporto retribuito in prima persona negli ultimi 3 anni.

Ebbene il sig. Luca Stefanini non è mai stato dipendente della UITA e, come precisato anche dal Tribunale Federale nella decisione impugnata, ha mantenuto un rapporto organico con l’amministrazione di provenienza (CONI Servizi S.p.A prima e Sport e Salute S.p.A. poi) non intrattenendo con la UITA alcun rapporto retribuito idoneo ad assimilare la sua posizione a quella di un dipendente.

Al riguardo la decisione di primo grado ha errato nell’assimilare la posizione di lavoratore “comandato” a quella di lavoratore “distaccato” atteso che il “comando” comporta sempre il passaggio del lavoratore ad un altro ente, mentre il distacco avviene all’interno della medesima amministrazione.

Diviene di palmare evidenza che il sig. Luca Stefanini– negli anni di lavoro alle dipendenze di Sport e Salute S.p.A. – è rimasto giuridicamente, economicamente ed organicamente legato alla propria amministrazione di provenienza senza mai rivestire ruoli strutturali all’interno della UITA presso la quale è stato solo “comandato”.

Deve, pertanto, ritenersi non applicabile, nei confronti del sig. Luca Stefanini la previsione di cui all’art. 6 del Codice di Comportamento UITA che, comunque, non può configurare ipotesi di inammissibilità della



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



candidatura prevedendo solo un rigoroso obbligo di *astensione* in caso di un «*conflitto, anche potenziale, di interessi*» senza poter condurre alla preclusione della candidatura, sempre in ragione all'immanente principio di tassatività delle clausole di esclusione.

Alla luce di quanto esaminato e assorbite le restanti censure sollevate dal Ricorrente, il Collegio, in accoglimento del ricorso proposto da Luca Stefanini annulla la decisione n. 6/2026 del Tribunale Federale UITA con riammissione della candidatura proposta.

P.Q.M.

La Corte di Appello Federale UITA, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Luca Stefanini, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la decisione n. 6/2026 del Tribunale Federale UITA e riammette la candidatura di Luca Stefanini alla carica di Consigliere Nazionale della UITA.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026.

Il Presidente

Avv. Bernardo De Stasio

Il Componente

Avv. Pasquale Visone

Il Componente Relatore Est.

Avv. Ersilia Trotta



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI

